



Provincia di Biella

Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

Determinazione del Dirigente/Responsabile

Determinazione n. **1279** del **18/08/2021**

Oggetto: Riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 29-quater del D.Lgs. 152/06, per l'installazione della TOLLEGNO 1900 S.p.A., ubicata in via Roma, 9 nel Comune di Tollegno (BI).

Dirigente / Responsabile P.O. Graziano Patergnani

Responsabile del Procedimento Graziano Patergnani

Il Dirigente/Responsabile

Impresa:	TOLLEGNO 1900 S.P.A.		
Sede Legale:	via Gramsci, 11	Comune: Tollegno	Cap : 13818
Sede Operativa:	via Roma, 9	Comune: Tollegno	Cap : 13818
Codice fiscale:	01225540028	Partita IVA: 01225540028	Codice Sira: 1745
Telefono:	015429200	P.E.C.: tollegno1900spa@legalmail.it	

La Società Filatura e Tessitura di Tollegno S.p.A., con sede legale in via Roma 9 nel Comune di Tollegno, aveva conseguito l'Autorizzazione Integrata Ambientale con Determinazione Dirigenziale n. 3210 del 16/08/2005 per l'installazione IPPC in oggetto, tale titolo abilitativo è stato rinnovato con Determinazione Dirigenziale n. 2060 del 23/07/2010 e successivamente volturato alla Tollegno 1900 S.p.A. con Determinazione Dirigenziale n. 1129 del 24/10/2017 atto confluito nel provvedimento conclusivo dello SUAP del Comune di Tollegno prot. n. 5478 del 12/12/2017.

L'Azienda è autorizzata all'esercizio della seguente attività IPPC, come definita nell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.lgs. 152/2006 a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 46 del 4 marzo 2014:

6.2 "Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di fibre o di tessuti la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno".

Questa Amministrazione, con nota prot. n. 13258 del 29/07/2020, ha richiesto alla Tollegno 1900 S.p.A. di presentare la documentazione tecnica necessaria per poter procedere al riesame della propria Autorizzazione Integrata Ambientale, così come previsto dal comma 3 lett. b dell'art. 29 octies del D.Lgs. 152/06. Con la medesima nota si è provveduto inoltre a comunicare l'avvio del relativo procedimento amministrativo provvedendo ad assegnare al Gestore un termine pari a 180 giorni per la presentazione degli elaborati progettuali necessari allo svolgimento di tale istruttoria.

La Tollegno 1900 S.p.A., in data 29/12/2020, con nota ns. protocollo n. 24620, ha fatto pervenire alla Provincia di Biella la documentazione progettuale richiesta.

Dal giorno 07/01/2021, in ottemperanza a quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 29quater del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, è stata pubblicata sul sito web di questa Amministrazione la documentazione presentata con l'istanza e l'avviso contenente l'indicazione: della localizzazione dell'installazione, del nominativo del gestore e gli uffici individuati ove era possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni. Il progetto è rimasto a disposizione del pubblico per trenta giorni dalla data di pubblicazione, come stabilito dal comma 4 dell'art. 29quater del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.; in tale lasso di tempo non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico.

Questa Amministrazione, con nota prot. n. 1225 del 21/01/2021, ha indetto la Conferenza dei Servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/90 e ss.mm.ii., necessaria per il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale in capo alla Tollegno 1900 S.p.A., fissandone per il giorno 11/02/2021 la prima seduta.

Questa Amministrazione ha convocato per il 25/01/2021 la prima seduta del Comitato Tecnico per i Problemi Ambientali della Provincia di Biella al fine di esaminare la documentazione presentata.

Poiché a seguito delle risultanze della prima seduta della Conferenza dei Servizi, svoltasi l'11/02/2021, è emersa la necessità di ottenere dal Gestore alcune integrazioni, questa Amministrazione, con nota prot. 3492 del 17/02/2021, ha provveduto a formalizzare all'Azienda una richiesta di chiarimenti.

In data 13/05/2021, con nota ns. prot. n. 10251, il Gestore ha provveduto a far pervenire a questa Amministrazione la documentazione integrativa richiesta, pertanto questa Amministrazione ha provveduto a convocare per il 31/05/2021 una seconda seduta del Comitato Tecnico per i Problemi Ambientali della Provincia di Biella al fine di esaminare le integrazioni presentate.

Questa Amministrazione, con nota prot. n. 11272 del 25/05/2021, ha provveduto a convocare la seconda seduta della Conferenza dei Servizi per il giorno 15/06/2021.

La seconda seduta della Conferenza dei Servizi ha permesso di concludere il procedimento istruttorio per il riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale in oggetto attraverso la collazione dei pareri dei soggetti intervenuti. Le risultanze dell'istruttoria sono documentate nel verbale della seduta medesima. In esito alla seduta stessa i soggetti istituzionali che vi hanno preso parte hanno espresso le seguenti posizioni conclusive:

Soggetti Istituzionali CONVOCATI	Presente/ Assente	Tenore parere circa il riesame dell'AIA
Provincia di Biella	Presente	Parere favorevole con le prescrizioni emerse durante l'istruttoria.
A.R.P.A. Dip.to Piemonte Nord-Est sede di Biella	Presente	Ai sensi del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., non esprime formalmente parere ma fornisce alla Provincia il proprio contributo tecnico. Il contributo tecnico del Dipartimento è confluito nel parere del Comitato Tecnico per i Problemi dell'Ambiente della Provincia di Biella (dei quali il Dipartimento A.R.P.A. Piemonte Sede di Biella è componente permanente) contenuto nei Verbali delle riunioni del 25/01/2021 e del 31/05/2021.
A.S.L. BI Dip.to Prev.ne S.I.S.P. Biella	Presente	Parere favorevole con le prescrizioni emerse durante l'istruttoria.
Comune di Tollegno	Assente	Ai sensi del comma 7 dell'art. 14-ter della L. 241/90 e ss.mm.ii. si considera acquisito l'assenso senza condizioni data la mancata partecipazione all'ultima

		seduta della Conferenza dei Servizi di un rappresentante dell'Amministrazione Comunale.
--	--	---

CONSEQUENTEMENTE

Alla luce delle risultanze della Conferenza dei Servizi nella seduta conclusiva del 15/06/2021 (così come si evince dal Verbale relativo), contenute nella tabella di sintesi qui sopra riportata, si procede ad operare – in osservanza al dettato dell'art. 14-ter L. 241/90 e ss.mm.ii. citata - la valutazione delle specifiche risultanze della Conferenza, tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse nel corso della seduta medesima. Come segue:

- **Provincia di Biella:** Parere favorevole con prescrizioni;
- **A.S.L. BI Dip.to Prev.ne S.I.S.P. Biella:** Parere favorevole con prescrizioni;
- **Comune di Tollegno:** Parere favorevole.

Poiché l'istanza in oggetto risulta approvata all'unanimità della Conferenza dei Servizi, la presente determinazione è da ritenersi immediatamente efficace secondo quanto disposto dall'art. 14-quater comma 3 della L. 241/90.

Preso atto dei verbali:

- della Conferenza dei Servizi Istruttoria Provinciale, riunitasi nei giorni 11/02/2021 e 15/06/2021, contenenti le valutazioni e le proposte di prescrizioni tecniche in ordine al progetto;
- delle sedute del Comitato Tecnico per i Problemi Ambientali riunitosi nei giorni 25/01/2021 e 31/05/2021.

Le autorizzazioni che verranno ricomprese nel presente Atto sono le seguenti:

- Autorizzazione Integrata Ambientale per attività IPPC Codice 6.2, comprendente:
 - I. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 272 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
 - II. autorizzazione allo scarico di acque reflue ai sensi del Capo II del titolo IV della parte III del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..
- Aggiornamento del Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche di cui al D.P.G.R. 1/R/2006 e ss.mm.ii..

La seduta della Conferenza dei Servizi del 15/06/2021, conclusiva del procedimento istruttorio ha visto l'approvazione unanime del progetto presentato, sebbene condizionata al rispetto, da parte del Gestore, di alcune prescrizioni tecniche che sono state riportate integralmente nei relativi allegati del presente Atto.

Alla luce dell'attività istruttoria condotta da questa Amministrazione risulta che la tariffa istruttoria versata dal Gestore, per l'istanza in oggetto, debba essere integrata di 962,5 €; al fine di tenere conto dell'adeguamento della tariffa inerente allo scarico idrico all'effettivo numero di inquinati per i quali è stato richiesto il monitoraggio e del contributo dovuto per la valutazione dell'impatto acustico delle modifiche proposte.

Dato atto che:

- a norma dell'art. 29-quater del D.Lgs. 152/06, il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell'elenco dell'Allegato IX alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06;
- la valutazione del progetto, come risulta dalla documentazione agli atti, è stata condotta nel rispetto dei seguenti principi:
 - la domanda e gli elaborati progettuali presentati dalla società hanno fornito tutte le indicazioni richieste dalla normativa concernenti aria, acqua, suolo e rumore secondo i principi dell'art. 29-quater del D.Lgs. 152/06;
 - sono stati valutati in maniera integrata i diversi aspetti impiantistici afferenti l'attività autorizzata, sono state analizzate le ripercussioni sulle diverse matrici ambientali, il tutto tenendo in debito conto gli standard e le migliori tecnologie indicati dalle disposizioni

- tecniche di riferimento disponibili all'atto della consegna dell'istanza;
- il progetto è stato valutato tenendo conto del contesto economico di comparto, inoltre le risultanze dell'analisi condotta da questa Amministrazione, anche con l'ausilio del Comitato Tecnico Provinciale per i Problemi Ambientali, sono state oggetto di approfondita discussione durante lo svolgimento della Conferenza dei Servizi, consentendo al richiedente di partecipare attivamente al procedimento amministrativo.

Visto il D. Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.;
Vista la Legge Regionale 10 Gennaio 2018 n. 1;
Vista la D.G.R. 20 – 192 del 12 giugno 2000 e ss.mm.ii.;
Vista la D.G.R. n. 52 – 10035 del 21 luglio 2003.

Rilevato che l'adozione del presente provvedimento rientra tra le competenze dirigenziali ai sensi dell'art. 107 comma 3 lett. f) del D. Lgs. 267/2000.

Accertata la conformità allo Statuto e ai regolamenti provinciali in vigore;

L'arch. Graziano Patergnani, Dirigente Supplente dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale, a seguito dell'esito positivo dell'istruttoria condotta dal dott. Giovanni Maria Foddanu, per il riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06, in favore della Tollegno 1900 S.p.A. per lo stabilimento di tintura di fibre tessili sito in via Roma, 9 nel Comune di Tollegno.

DETERMINA

1. Di ritenere concluso il procedimento istruttorio condotto con lo strumento della Conferenza dei Servizi, nelle sedute dell'11/02/2021 e del 15/06/2021, relativo al riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., della Tollegno 1900 S.p.A. per l'installazione I.P.P.C. sita in via Roma, 9 nel Comune di Tollegno.
2. Che l'approvazione di cui al punto 1 del presente atto, in quanto pervenuta con il voto unanime degli aventi diritto nel corso della Conferenza dei Servizi, comporta l'immediata efficacia della stessa ai sensi dell'art. 14 – quater comma 3 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.
3. Di rinnovare l'Autorizzazione Integrata Ambientale in capo alla Tollegno 1900 S.p.A., con sede legale in via Gramsci, 11 nel Comune di Tollegno, per l'esercizio dell'installazione I.P.P.C. di tintura di fibre tessili sita in via Roma, 9 nel Comune di Tollegno.
4. Le autorizzazioni che verranno ricomprese nel presente Atto sono le seguenti:
 - Autorizzazione Integrata Ambientale per attività IPPC Codice 6.2, comprendente:
 - I. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 272 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
 - II. Autorizzazione allo scarico ex art. 124 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
 - Aggiornamento del Piano di Gestione delle Acque Meteoriche di cui al D.P.G.R. 1/R/2006 e ss. mm.ii..
5. Di dare atto che le modifiche introdotte dal D.Lgs. 46/2014 al Titolo III – bis della Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. non prevedono scadenza per le Autorizzazioni Integrate Ambientali. Il nuovo regime prevede il riesame, con valenza di rinnovo, nel termine di 4 anni dalla data di Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle BAT riferite all'attività principale, ovvero nel termine di 10 anni dal rilascio dell'A.I.A. in essere. Viene in ogni caso fatta salva la possibilità di riesame, su disposizione dell'Autorità competente, sulla base dei criteri riportati dall'art. 29 – octies comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
6. Di stabilire che i termini indicati con le prescrizioni contenute nel presente atto decorrono, ove non diversamente specificato, dalla data di formale piena conoscenza da parte del Gestore del presente Atto.
7. Di stabilire che ARPA svolgerà la verifica delle prescrizioni impartite dall'Autorità competente comprensivo di almeno un controllo sui reflui industriali e sulle emissioni in atmosfera, il controllo avverrà con una frequenza coerente con i criteri riportati nella DGR n. 44-3272 del 09/05/2016 "Piano di ispezione ambientale presso le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 29-decies, commi 11-bis e 11-ter".
8. Di stabilire che gli impianti dovranno essere gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle

prescrizioni contenute nei seguenti allegati, parte integrante e sostanziale del presente atto, che possono riprendere, definendole in modo più preciso, eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza:

- Allegato A – Prescrizioni generiche approvate dalla Conferenza dei Servizi.
 - Allegato B – Prescrizioni per il contenimento delle emissioni in atmosfera.
- 9.** Di approvare contestualmente l'aggiornamento del Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche Regolamento 1/R del 2007 della Regione Piemonte.
 - 10.** Di stabilire che il presente atto fa salvi i diritti di terzi, nonché obblighi in ordine al conseguimento di eventuali ulteriori autorizzazioni in capo al titolare dell'autorizzazione od al gestore, necessarie all'attività, non esplicitamente incluse nel presente provvedimento.
 - 11.** Di dare atto che viene comunque fatta salva la facoltà della Provincia di Biella di disporre eventuali ulteriori prescrizioni integrative atte a garantire il corretto svolgimento dell'attività autorizzata.
 - 12.** Di stabilire che la presente autorizzazione all'esercizio dovrà essere sempre custodita dal Gestore, anche in copia, presso la propria installazione.
 - 13.** Di rendere disponibile copia conforme del presente atto ai soggetti richiedenti e di trasmetterne copia agli organi di controllo ed agli altri enti coinvolti nel procedimento cui è riferito.
 - 14.** Di dare atto che, in base alla verifica preliminare effettuata in conformità all'allegato 1 del DM 15 aprile 2019 n. 95, non è necessaria la presentazione della relazione di riferimento ai sensi dell'art. 29-sexies comma 9-quinquies del D.Lgs. 152/2006 per l'installazione IPPC in oggetto.
 - 15.** Di stabilire altresì che:
 - L'attività oggetto del presente provvedimento deve operare nel rigoroso rispetto delle normative atte a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua, nel suolo e relative alla gestione dei rifiuti nonché di tutte le disposizioni normative applicabili alla stessa, anche se non richiamate esplicitamente nel presente provvedimento.
 - In caso di variazione nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne devono dare comunicazione entro trenta giorni tramite il SUAP territorialmente competente.
 - 16.** Di stabilire che la Tollegno 1900 S.p.A., entro 90 giorni dal rilascio del presente Atto, dovrà effettuare un versamento aggiuntivo, in favore dell'Amministrazione Provinciale di Biella, di Euro 962,5 € per la tariffa istruttoria. Tale versamento integrativo si rende necessario allo scopo di adeguare la tariffa in esito all'attività istruttoria condotta tenendo conto dell'aumento del numero degli inquinati per i quali è stato richiesto il monitoraggio nello scarico idrico e del contributo dovuto per la valutazione dell'impatto acustico delle modifiche proposte.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso:

- 1) al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg dalla intervenuta piena conoscenza secondo le modalità di cui alla L. 06/12/1971 n. 1034 e ss.mm.ii. e al D. Lgs. 02/07/2010 n. 104;
- 2) al Capo dello Stato entro 120 gg dall'avvenuta notificazione ai sensi del decreto Presidente della Repubblica 24/11/1971, n. 1199.

Il Dirigente Supplente dell'Area
Arch. Graziano Patergnani

ALLEGATO A - Prescrizioni generiche approvate dalla Conferenza dei Servizi

1. L'Azienda, almeno una volta all'anno, deve effettuare l'analisi dei reflui in ingresso all'impianto di depurazione derivanti dalla Filatura Cervinia e dalla Tollegno 1900 - Divisione Tessuti, gli esiti delle analisi devono essere comunicati alla Provincia di Biella e all'ARPA Dipartimento Piemonte Nord Est sede di Biella nel report annuale.
2. L'Azienda, almeno una volta all'anno, deve effettuare l'analisi dei reflui in ingresso all'impianto di depurazione derivanti dagli scarichi della fognatura comunale gestita da Cordar e della Tollegno 1900 - Divisione Filati dopo la loro miscelazione, gli esiti delle analisi devono essere comunicati alla Provincia di Biella e all'ARPA Dipartimento Piemonte Nord Est sede di Biella nel report annuale.
3. In riferimento alle integrazioni fornite si intende che le lavorazioni svolte nel Laboratorio Rocche non comportino l'emissione di agenti nocivi in ambiente di lavoro; se invece presenti, dovranno essere adeguatamente captati ed estratti dall'ambiente con impianti di aspirazione localizzati.
4. Nel Magazzino Colori è presente un impianto per la captazione delle polveri che dopo abbattimento in un filtro assoluto reimmette l'aria aspirata in ambiente di lavoro. In generale il ricircolo dell'aria inquinata trattata è ammessa solo per comprovate giustificazioni tecniche e se sono rispettate le seguenti condizioni:
 - i filtri siano adeguati a garantire la salubrità dell'aria trattata;
 - sia presente un libretto di tale impianto su cui annotare: descrizione dell'impianto, caratteristiche generali di progetto dell'impianto, registro dei controlli periodici effettuati, piano di controllo e manutenzione, esito delle manutenzioni ordinarie e straordinarie, misure da prendere in caso di guasto.
5. L'Azienda dovrà predisporre una relazione interna in occasione di eventuali malfunzionamenti, incidenti o segnalazioni di molestie pervenuti alla stessa, con indicazione delle verifiche effettuate internamente, in ordine alle possibili cause ed agli eventuali interventi correttivi adottati; tali relazioni dovranno essere rese disponibili agli organi di controllo.
6. Qualora, per il superamento dei valori di soglia previsti dalla norma comunitaria e nazionale, si rendesse necessario per il Gestore dell'installazione IPPC in oggetto provvedere a trasmettere all'autorità competente la documentazione finalizzata alla redazione dell'European Pollutant Release and Transfer Register (Dichiarazione EPRTTR o equivalente), si richiede che, entro 30 giorni dalla formalizzazione dei dati EPRTTR all'ISPRA, venga inviata a questa Amministrazione, anche in formato digitale, una relazione sintetica con la descrizione della metodica applicata per la determinazione delle emissioni, con allegata la documentazione necessaria per verificare la veridicità e la correttezza delle informazioni comunicate. Ciò al fine di consentire alla Provincia di Biella l'esercizio delle competenti funzioni di validazione.
7. L'Azienda entro il mese di maggio di ogni anno dovrà inviare alla Provincia al Comune ed al Dipartimento dell'ARPA territorialmente competenti una relazione riportante i dati di tutti i controlli svolti, relativi all'anno precedente; tale Report Ambientale dovrà essere redatto seguendo le specifiche che verranno rese disponibili al Gestore da parte degli enti preposti al controllo.
8. L'Azienda dovrà adottare sistemi e procedure di controllo e verifica di conformità e aggiornamento delle Schede dei Dati di Sicurezza di tutti i prodotti chimici in uso in cui è prevista la redazione di tale documento; l'Azienda dovrà inoltre verificare l'applicazione nell'ambiente di lavoro delle misure indicate nelle suddette schede ai fini della prevenzione e gestione dei rischi per la salute e l'ambiente. Il Gestore dovrà affidare l'attuazione di quanto prescritto a personale nominalmente individuato e adeguatamente formato.

APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

9. L'Azienda deve misurare i volumi mensili dell'approvvigionamento idrico da pozzi e da acque superficiali e il quantitativo mensile di acqua ricircolata. Tali volumi con un bilancio idrico per ogni fase di trattamento devono essere comunicati alla Provincia di Biella e all'ARPA Dipartimento Piemonte Nord Est sede di Biella nel report annuale.

SCARICHI IDRICI

10. Lo scarico in acque superficiali può avvenire solo in presenza di acque perenni o di acqua corrente per almeno 240 giorni/anno;
11. il corpo recettore deve essere di portata tale che l'immissione del refluo non rechi peggioramento della sua qualità;
12. devono essere rispettati in ogni condizione operativa i limiti di emissione per lo scarico in acque superficiali della tabella 3 dell'All. 5 Parte III del D.Lgs. 152/06 e ss.mm. e ii.;
13. in caso di fermi tecnici o di incidenti che possano comportare il mancato rispetto dei limiti tabellari previsti, lo scarico deve cessare e del fatto dovrà essere data tempestiva comunicazione alla Provincia e al Servizio Territoriale Biella dell'ARPA;
14. è preclusa ogni possibilità di scarico di reflui non depurati o depurati solo parzialmente, eventuali condotte convoglianti reflui non depurati devono essere eliminate;
15. deve essere garantita la corretta e costante efficienza dell'impianto di trattamento, in modo da garantire, in ogni condizione operativa, il rispetto dei limiti di emissione;
16. tutte le vasche di trattamento devono essere munite di misuratore antitraboccamento qualora vi sia la possibilità che si verifichi tale inconveniente;
17. gli eventuali serbatoi di stoccaggio dei composti aggiunti nelle varie fasi depurative devono essere dotati di vasche di contenimento adeguatamente dimensionate, che impediscano, in caso di incidenti, lo sversamento delle sostanze contenute sul suolo o nel corpo ricettore;
18. deve essere verificata la corretta funzionalità dei sistemi visivi ed acustici sui punti critici dell'impianto di depurazione per segnalare eventuali anomalie o blocchi, rilevabili in postazione sempre presidiata;
19. il pozzetto di campionamento deve essere reso costantemente agibile;
20. in caso di sversamenti accidentali o di cattivo funzionamento dell'impianto di trattamento dovranno essere adottati tempestivi accorgimenti in grado di impedire alle sostanze inquinanti di raggiungere il corpo idrico;
21. devono essere adottate tutte le misure necessarie per prevenire la diffusione di odori molesti, in particolare dovranno essere garantiti il buon funzionamento della vasca di omogeneizzazione, l'efficienza dei sistemi di aerazione, la corretta gestione delle fasi di eventuale accumulo e trattamento dei fanghi sia durante i giorni lavorativi sia durante i periodi di ferie;
22. i fanghi periodicamente asportati devono essere stoccati ed allontanati nel rispetto delle norme vigenti in materia;
23. relativamente alle tempistiche e modalità degli autocontrolli si rimanda al paragrafo del piano di monitoraggio e controllo;
24. deve essere notificata alla Provincia ed all'ARPA qualsiasi variazione in ordine a: titolarità dello scarico, modalità di trattamento e qualità dei reflui, modalità di trattamento e qualità dei fanghi di depurazione;
25. in caso di specifiche problematiche locali sul corpo idrico recettore torrente Cervo o qualora emergessero specifiche problematiche relativamente al raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dalle normative vigenti in materia verranno individuati e richiesti eventuali ulteriori interventi sullo scarico in esame;
26. in considerazione che il torrente Cervo ricade nel sottobacino del fiume Sesia si richiede alla ditta un piano di miglioramento entro 10 anni per il rispetto dei limiti di emissione in corpo idrico relativamente ai parametri Azoto totale (10 mg/l) e Fosforo totale (1 mg/l).

STOCCAGGIO RIFIUTI CONTO PROPRIO

27. La gestione dei rifiuti generati dall'attività deve avvenire nel rispetto delle disposizioni sul deposito temporaneo stabilite nella parte IV, art. 183, del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i..
28. Le operazioni di stoccaggio devono avvenire in condizioni tali che sia assicurata, in caso di sversamento accidentale, la captazione, raccolta e trattamento dei residui liquidi e solidi.

GESTIONE DELLE ACQUE METEORICHE

29. Il Gestore deve rispettare gli interventi tecnico/gestionali individuati nel Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche trasmesso.

PIANO MONITORAGGIO E CONTROLLO

30. Il Gestore deve rispettare il piano di monitoraggio e controllo presentato in sede di riesame AIA,
31. gli esiti degli autocontrolli dei reflui devono essere trasmessi mensilmente alla Provincia di Biella, all'ARPA Dipartimento Piemonte Nord Est Servizio Territoriale di Biella e al Comune di Tollegno,
32. il campione di refluo deve essere medio composito ottenuto con almeno tre ore di prelievo, in caso di campionamento istantaneo deve essere indicata la motivazione e le condizioni di esercizio durante il prelievo.

Allegato B – Prescrizioni per il contenimento delle emissioni in atmosfera

Modalità e periodicità degli autocontrolli:

L'Azienda al fine di accertare il rispetto dei limiti imposti dovrà provvedere ad effettuare annualmente, sugli effluenti generati dal punto di emissione C1a, un monitoraggio delle emissioni, nelle peggiori condizioni di esercizio.

1. Poiché il Generatore Ferroli afferente al punto di emissione C1a si configura come un medio impianto di combustione esistente si riportano di seguito, come indicato nell'allegato I, Parte IV-bis alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, i suoi elementi identificativi minimi:

Classificazione secondo le definizioni dell'articolo 268, comma 1	gg-bis
Classificazione dei combustibili utilizzati (biomassa solida, altri combustibili solidi, gasolio, altri combustibili liquidi, gas naturale, altri combustibili gassosi).	gas naturale
Potenza termica nominale	4,522 MW
Numero previsto di ore operative annue	5.280 h
Carico medio di processo	40 %
Data di messa in esercizio	2015
Settore di attività dello stabilimento o del medio impianto di combustione secondo il codice NACE	13.10

2. L'Azienda dovrà, entro 180 giorni dal rilascio del presente Atto, dotare di guardia idraulica gli sfiati di tutti i serbatoi presenti in stabilimento, dando comunicazione alla Provincia ed al Dipartimento dell'ARPA competenti territorialmente, dell'avvenuto completamento di tali interventi, provvedendo a fornire anche le schede tecniche dei dispositivi installati.
3. Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti e sistemi di abbattimento (filtri, guardie idrauliche ecc...) dovranno essere annotate su apposito registro cartaceo e/o digitale, con indicazione della data di effettuazione ed una descrizione sintetica dell'intervento eseguito. Tale registro dovrà essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.
4. Per gli effluenti generati dagli impianti di combustione alimentati a metano presenti nello stabilimento, in base a quanto disposto dalla normativa vigente, si può ritenere implicitamente rispettato il limite di 5 mg/Nm³ indicato per la concentrazione delle polveri, pertanto il Gestore si deve ritenere sollevato dall'onere di verificare tale inquinante in occasione dei monitoraggi periodici.
5. I limiti di emissione fissati nell'atto autorizzativo rappresentano il massimo quantitativo in massa di inquinante che possono essere contenuti nel flusso gassoso strettamente necessario all'evacuazione di tutti gli effluenti prodotti, in condizioni di sicurezza, senza ricorso a diluizioni non necessarie.
6. Ai punti di emissione ai quali è stato assegnato un limite sia in concentrazione che in flusso di massa verrà considerato il superamento dell'uno o dell'altro come inottemperanza alle prescrizioni autorizzative.
7. La Società dovrà provvedere affinché sui camini per i quali è stato assegnato un limite emissivo:
 - sia verificata l'adeguatezza del piano e delle porte di misura a quanto disposto dalla UNI EN 15259:2008 s.m.i.;
 - vengano realizzati i presidi di sicurezza per gli operatori addetti ai prelievi conformemente a quanto disposto dalle normative vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - sia disponibile ai punti di prelievo o nelle immediate vicinanze la fornitura di energia elettrica di rete.

8. L'esercizio e la manutenzione degli impianti produttivi e/o di abbattimento devono essere tali da garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati e il massimo contenimento delle emissioni diffuse e degli odori.
9. La Società dovrà dare comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia, al Comune e al Dipartimento provinciale dell'ARPA competenti per territorio, delle date in cui intende effettuare i rilevamenti analitici prescritti.
10. Nei casi in cui i prelievi per i quali è già stata effettuata la comunicazione di cui al punto precedente debbano essere rimandati a causa di problemi oggettivi e documentabili (ad esempio: condizioni meteo avverse, problemi/rotture della strumentazione/attrezzatura necessaria all'esecuzione dei prelievi, ecc.), potranno essere fissate nuove date per l'esecuzione degli stessi, anche con anticipo ridotto rispetto a quanto disposto al punto precedente, a patto che vengano concordate con i funzionari del competente Dipartimento dell'A.R.P.A..
11. I metodi di campionamento e di analisi delle emissioni da utilizzare nel monitoraggio di competenza del gestore, sono individuati ai sensi dell'art. 271 comma 17 del D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. 183/2017, sulla base delle pertinenti norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche nazionali, oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche Iso o di altre norme internazionali o delle norme nazionali previgenti. Qualora il laboratorio intenda utilizzare un metodo diverso da quelli indicati, dovrà dimostrarne l'equivalenza avvalendosi della norma specifica UNI EN 14793:2017 dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento. Qualora invece non esista metodica analitica per l'inquinante da ricercare, dovrà essere dettagliatamente descritta la metodica utilizzata nel rapporto di prova redatto dal laboratorio incaricato. Al fine dell'individuazione delle metodiche si rimanda all'elenco delle norme tecniche CEN consultabili al sito internet: http://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/temi-ambientali/aria/controlli-sulle-emissioni-in-atmosfera/normetecnicheemissioniinatmosfera28_01_2019.doc.
12. Gli esiti dei monitoraggi effettuati dal gestore dovranno essere trasmessi alla Provincia, al Comune e all'ARPA competenti, entro 60 giorni dalla data del rilevamento, utilizzando il format Report Autocontrolli Emissioni pubblicato sul sito internet: <http://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/temi-ambientali/aria/controlli-sulle-emissioni-in-atmosfera/reportautocontrolliemissioni.docx>. Eventuali ritardi dovranno preventivamente ed oggettivamente essere giustificati.

SCHEMA DEI PUNTI DI EMISSIONE

Punto di emissione numero	Provenienza	Portata [mc/h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissioni [h/giorno]	Frequenza nelle 24 ore	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione		Altezza punto di emissione dal suolo[m]	Diametro al punto di emissione [m]	Tipo di impianto di abbattimento
							[mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]	[kg/h]			
C1a ⁽¹⁾	Generatore Ferroli [Pot. 4.522 kW]	5.000	24	Continua	180	Polveri ⁽²⁾⁽³⁾	5	-	12	0,7	-
						CO ⁽³⁾	100	0,50			
						NO _x ⁽³⁾	150	0,75			
C2	2 caldaie Junkers	Impianto ricadente nel Titolo II della Parte V del D.Lgs. 152/06 "Impianti termici civili" ai sensi del comma 1 dell'art. 282 del decreto medesimo.									
01	Asciugatoio rocche Stalam	Impianti ed attività in deroga di cui alla lettera d) della parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs 152/06 non sottoposti ad autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art 272 del decreto medesimo: 2)"Le operazioni di asciugamento o essiccazione e i trattamenti con vapore espanso o a bassa pressione devono essere effettuate a temperatura inferiore a 150°C e nell'ultimo bagno acquoso applicato alla merce non devono essere stati utilizzati acidi, alcali o prodotti volatili, organici od inorganici."									
02	Asciugatoio rocche Stalam	Impianti ed attività in deroga di cui alla lettera d) della parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs 152/06 non sottoposti ad autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art 272 del decreto medesimo: 2)"Le operazioni di asciugamento o essiccazione e i trattamenti con vapore espanso o a bassa pressione devono essere effettuate a temperatura inferiore a 150°C e nell'ultimo bagno acquoso applicato alla merce non devono essere stati utilizzati acidi, alcali o prodotti volatili, organici od inorganici."									
03	Asciugatoio rocche Stalam	Impianti ed attività in deroga di cui alla lettera d) della parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs 152/06 non sottoposti ad autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art 272 del decreto medesimo: 2)"Le operazioni di asciugamento o essiccazione e i trattamenti con vapore espanso o a bassa pressione devono essere effettuate a temperatura inferiore a 150°C e nell'ultimo bagno acquoso applicato alla merce non devono essere stati utilizzati acidi, alcali o prodotti volatili, organici od inorganici."									
04	Asciugatoio rocche Stalam	Impianti ed attività in deroga di cui alla lettera d) della parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs 152/06 non sottoposti ad autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art 272 del decreto medesimo: 2)"Le operazioni di asciugamento o essiccazione e i trattamenti con vapore espanso o a bassa pressione devono essere effettuate a temperatura inferiore a 150°C e nell'ultimo bagno acquoso applicato alla merce non devono essere stati utilizzati acidi, alcali o prodotti volatili, organici od inorganici."									
05	Asciugatoio rocche Stalam	Impianti ed attività in deroga di cui alla lettera d) della parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs 152/06 non sottoposti ad autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art 272 del decreto medesimo: 2)"Le operazioni di asciugamento o essiccazione e i trattamenti con vapore espanso o a bassa pressione devono essere effettuate a temperatura inferiore a 150°C e nell'ultimo bagno acquoso applicato alla merce non devono essere stati utilizzati acidi, alcali o prodotti volatili, organici od inorganici."									
06	Asciugatoio rocche Stalam	Impianti ed attività in deroga di cui alla lettera d) della parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs 152/06 non sottoposti ad autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art 272 del decreto medesimo: 2)"Le operazioni di asciugamento o essiccazione e i trattamenti con vapore espanso o a bassa pressione devono essere effettuate a temperatura inferiore a 150°C e nell'ultimo bagno acquoso applicato alla merce non devono essere stati utilizzati acidi, alcali o prodotti volatili, organici od inorganici."									
07	Asciugatoio rocche Stalam	Impianti ed attività in deroga di cui alla lettera d) della parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs 152/06 non sottoposti ad autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art 272 del decreto medesimo: 2)"Le operazioni di asciugamento o essiccazione e i trattamenti con vapore espanso o a bassa pressione devono essere effettuate a temperatura inferiore a 150°C e nell'ultimo bagno acquoso applicato alla merce non devono essere stati utilizzati acidi, alcali o prodotti volatili, organici od inorganici."									

Punto di emissione numero	Provenienza	Portata [m ³ /h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissioni [h/giorno]	Frequenza nelle 24 ore	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione		Altezza punto di emissione dal suolo[m]	Diametro al punto di emissione [m]	Tipo di impianto di abbattimento
							[mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]	[kg/h]			
08	Asciugatoio rocche Stalam	Impianti ed attività in deroga di cui alla lettera bb) della parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs 152/06 non sottoposti ad autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art 272 del decreto medesimo: "Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, di potenza termica nominale inferiore a 1MW, alimentati a biomasse di cui all'allegato X Parte quinta del presente decreto, e di potenza termica inferiore a 1 MW, alimentati a gasolio, come tale o in emulsione, o a biodiesel"									
09	Asciugatoio rocche	Impianti ed attività in deroga di cui alla lettera bb) della parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs 152/06 non sottoposti ad autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art 272 del decreto medesimo: "Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, di potenza termica nominale inferiore a 1MW, alimentati a biomasse di cui all'allegato X Parte quinta del presente decreto, e di potenza termica inferiore a 1 MW, alimentati a gasolio, come tale o in emulsione, o a biodiesel"									
10	Sfiato cisterna acqua ossigenata	Esaustione naturale	24	Discontinua	Ambiente	Emissioni trascurabili				Guardia idraulica ⁽⁴⁾	
11	Sfiato vasca acido acetico	Esaustione naturale	24	Discontinua	Ambiente	Emissioni trascurabili				Scrubber	
	Sfiato vasca ammoniaca										
	Sfiato vasca acido formico										
12	Sfiati raffreddamento compressori	Le emissioni provenienti da sistemi di raffreddamento e riscaldamento per scambio indiretto, quali i sistemi di raffreddamento compressori, motori, trasformatori o gli effluenti provenienti da scambiatori di calore (lato aria), sono considerate trascurabili purché sia utilizzato, come fluido per il raffreddamento o riscaldamento, esclusivamente aria che non sia venuta in nessuna fase a contatto con fluidi o materiali di processo.									
13	Sfiati raffreddamento compressori										
14	Sfiati raffreddamento compressori										
15	Sfiato cisterna soda caustica	Esaustione naturale	24	Discontinua	Ambiente	Emissioni trascurabili				Guardia idraulica ⁽⁴⁾	
16	Sfiato cisterna acido cloridrico	Esaustione naturale	24	Discontinua	Ambiente	Emissioni trascurabili				Guardia idraulica ⁽⁴⁾	

Punto di emissione numero	Provenienza	Portata [mc/h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissioni [h/giorno]	Frequenza nelle 24 ore	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione		Altezza punto di emissione dal suolo[m]	Diametro al punto di emissione [m]	Tipo di impianto di abbattimento
							[mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]	[kg/h]			
17	Sfiato cisterna soda caustica per depuratore	Esaustione naturale	24	Discontinua	Ambiente			Emissioni trascurabili			Guardia idraulica ⁽⁴⁾
18	Sfiato cisterna soda caustica per depuratore	Esaustione naturale	24	Discontinua	Ambiente			Emissioni trascurabili			Guardia idraulica ⁽⁴⁾

- (1) Medio impianto di combustione esistente e già adeguato ai limiti previsti dalla Regione Piemonte.
- (2) I valori limite di emissione si considera rispettato in quanto è utilizzato come combustibile metano e pertanto per tale parametro non è previsto un monitoraggio periodico.
- (3) Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.
- (4) Le guardie idrauliche dovranno essere installate entro 180 giorni dal rilascio dell'AIA.

Il Dirigente/Responsabile

Graziano Patergnani